



Scheda Paese
SPAGNA

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO

La giustizia civile spagnola è disciplinata dalla *Ley Orgánica* 6/1985 che prevede, relativamente al primo grado di giudizio, una ripartizione per materia tra *i) Tribunali Ordinari*: Corti Comunali per cause di minor valore ("*Juzgados de Paz*") e Tribunali ordinari di prima istanza ("*Juzgados de Primera Instancia*") e *ii) Corti Commerciali* ("*Juzgados de lo Mercantil*"). Per i successivi gradi di giudizio, invece, sono previsti i seguenti fori, competenti anche in materia commerciale, di seconda e terza istanza: la Corte d'Appello ("*Audiencias Provinciales*") e il Tribunale Supremo ("*Tribunal Supremo*"), giudice di ultima istanza con sede a Madrid, competente per questioni inerenti l'unità e l'uniformità dell'interpretazione della giurisprudenza in Spagna.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento spagnolo mette a disposizione **n. 6 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento di esecuzione di titoli di credito (c.d. "*Juicio cambiario*")
3. procedimento sommario di ingiunzione (c.d. "*Juicio monitorio*")
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il Giudice potrà concedere la misura cautelare richiesta dal creditore (o altra ritenuta più idonea perché più/meno gravosa per il debitore), condizionandone l'efficacia *i)* al rilascio di una garanzia da parte del creditore e/o *ii)* all'avvio del giudizio ordinario da parte del creditore entro 20 gg. dalla concessione della misura.

2. PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI TITOLI DI CREDITO (JUICIO CAMBIARIO)

Consente al creditore di instaurare un giudizio sommario (più breve e rapido rispetto al giudizio ordinario) per ottenere, entro il termine massimo di 1 anno, un ordine giudiziale (sentenza) di pagamento del titolo di credito scaduto (*promissory Note/bill of exchange*) tramite l'*acción cambiaria directa* oppure l'*acción cambiaria de regreso*.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE (JUICIO MONITORIO)

Si attiva per ottenere un provvedimento esecutivo a seguito di un accertamento rapido e sommario.

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i)* accertare il proprio credito in giudizio (con tempi più lunghi rispetto alle procedure di cui ai precedenti punti) e *ii)* ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere esecutivamente in danno del debitore (ad es. pignoramento dei beni del debitore).

A partire dal 2015, la normativa spagnola ha previsto 2 tipologie di procedimento ordinario:

- *juicio verbal* (crediti < 6.000,00 euro)
- *juicio ordinario* (crediti > 6.000,00 euro)

5. PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Convenio (concordato preventivo):** consente la continuazione dell'attività d'impresa, a seguito dell'approvazione di una proposta di pagamento presentata dallo stesso debitore *i)* con previsione di un eventuale stralcio del debito non superiore al 50% e/o *ii)* di un differimento del pagamento di massimo 5 anni.
- **Liquidación (fallimento):** prevede l'interruzione dell'attività del debitore e la liquidazione dell'impresa in modo da consentire il soddisfo dei creditori.

AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: operativi (si prediligono udienze svolte in videoconferenza)
- Sistema bancario e postale: operativi
- Debt collection B2B e B2C: fino al 31 dicembre 2020, i tribunali fallimentari non ammetteranno qualsiasi deposito per le procedure di insolvenza che sono state presentate da creditori / terzi durante tale periodo
- Misure post Covid-19: entro un anno dalla dichiarazione dello stato di allarme (14 marzo 2020), il debitore può presentare una proposta per la modifica dell'accordo di insolvenza (*convenio*).